

devono essere versati alla gestione previdenziale dei parasubordinati, di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, vincolato al finanziamento di iniziative di formazione degli iscritti non pensionati. (ALL.9A)

Articolo 45. Interventi per agevolare l'artigianato e i coltivatori diretti

In via sperimentale, per l'anno 2003, gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi Albi provinciali, per l'espletamento dell'attività lavorativa, qualora impossibilitati per causa forza maggiore, nonché i coltivatori diretti iscritti negli elenchi provinciali, per la raccolta di prodotti agricoli, possono avvalersi, in deroga alla normativa vigente, di collaborazioni occasionali di parenti entro il secondo grado, aventi anche il titolo di studente, per un periodo complessivo, nel corso dell'anno, non superiore a tre mesi. È fatto comunque obbligo della copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Con decreto interministeriale da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno definite le modalità di attuazione del presente articolo con l'indicazione delle cause di forza maggiore.(ALL. 9F)

Art. 50. Disposizioni in materia di lavori socialmente utili.

Il presente articolo, al fine dello svuotamento del bacino dei lavoratori socialmente utili, contiene importanti disposizioni in materia di pensionamento anticipato e incentivi per favorire l'occupazione dei lavoratori LSU.

In particolare, per ciò che concerne le materie di competenza dell'Istituto si precisa che tale articolo contiene in particolare le seguenti disposizioni:

A) pensionamento anticipato: i commi 1 e 2 prevedono la possibilità, per i lavoratori LSU transitoristi già a carico del Fondo per l'occupazione che hanno maturato o matureranno entro il 31/12/2003 i particolari requisiti indicati nei commi stessi, di ottenere il collocamento anticipato in pensione di anzianità o di vecchiaia con un anticipo massimo di 5 anni, usufruendo degli stessi incentivi e/o benefici a suo tempo concessi ai lavoratori LSU che hanno già ottenuto detto pensionamento anticipato. La domanda di pensione dovrà essere presentata entro uno specifico termine decadenziale scaduto il quale tutti coloro che, avendone titolo, non avranno presentato tale domanda o la presenteranno in ritardo usciranno comunque dal bacino LSU;(ALL. 9A- ALL. 9F)

B) Incentivi per favorire l'occupazione: i successivi commi prevedono, per i lavoratori LSU che non matureranno entro il 31/12/2003 i requisiti per il prepensionamento, la possibilità di ottenere, a domanda e in caso di occupazione autonoma, para-subordinata, associata o dipendente (in tal caso però l'incentivo spetta all'azienda o all'ente che li assume) – un incentivo fino a 9.296,22 euro, nonché la possibilità di ottenere in un'unica soluzione, anticipata, l'assegno ASU che avrebbero potuto percepire fino al 31/12/2003. (ALL.9B)

Art 80, comma 17. Indennità per ai sordomuti preverbal.

Il presente articolo stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, l'indennità di comunicazione di cui all'art.4 della legge 21 novembre 1998 n. 508, concessa ai sordomuti come definiti al 2° comma dell'art.1 della legge 26 maggio 1970, n.381, è aumentata dell'importo di 41 euro per dodici mensilità.(ALL.9A)

Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio della Programmazione del 20 novembre 2002 - Perequazione automatica delle pensioni

In osservanza del presente decreto, dal 1° gennaio 2003, la perequazione automatica sulle pensioni è stata :

- applicata in via previsionale, per l'anno 2003, nella misura del 2,4 per cento;
- confermata, per l'anno 2002, nel 2,7 per cento, come quella provvisoriamente utilizzata, e pertanto, per detto anno, non ha dato luogo ad alcun conguaglio.

Decreto Interministeriale 7 febbraio 2003 (G.U. n. 57 del 5 aprile 2003)

Regolamento recante le modalità di attuazione, dell'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la totalizzazione dei periodi assicurativi.

L'articolo 1, comma 1, del decreto in parola in coerenza con l'articolo 71, comma 1, della menzionata legge 388/2000, dispone che "ai soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non abbiano maturato, in alcuna delle predette forme, il diritto a pensione, hanno facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento del requisito dell'iscrizione e della contribuzione, i periodi assicurativi posseduti presso le medesime forme e non sufficienti, separatamente considerati, per la liquidazione di pensione autonoma, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e del trattamento pensionistico per inabilità, a condizione che almeno una quota del trattamento sia liquidabile col sistema retributivo.

A norma dell'articolo 71, primo comma, ultimo periodo, della legge n. 388/2000 e dell'articolo 1, comma 2, del decreto n. 57 la facoltà di totalizzazione opera anche a favore dei superstiti degli assicurati, ancorché questi ultimi siano deceduti prima del compimento dell'età pensionabile.

E' consentito il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso due o più forme pensionistiche nelle quali il lavoratore e' stato iscritto, qualora tali periodi, separatamente considerati, non soddisfano i

requisiti minimi stabiliti dagli ordinamenti delle singole gestioni, ed a condizione che almeno una quota del trattamento sia liquidabile col sistema retributivo.

Il diritto a pensione da totalizzazione presuppone quindi, tra l'altro, che alla data del 31 dicembre 1995 l'interessato possa far valere, almeno in una delle gestioni interessate, un'anzianità contributiva che dia luogo ad una quota del trattamento da liquidare col sistema retributivo.

La totalizzazione è ammessa purché riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi.

Le quote di pensione relative alle posizioni assicurative costituite nelle singole gestioni previdenziali, calcolate ciascuna con le norme vigenti in materia presso le gestioni medesime e in proporzione alle singole anzianità contributive, sono poste a carico delle gestioni interessate e sono reversibili ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni singola gestione.

D.L. 269/2003 convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326.

Art. 21. Assegno pari ad euro 1.000,00 per ogni figlio dal secondo.

L'assegno pari a euro 1000,00 ai sensi del presente articolo, è concesso per ogni figlio nato dal 1° dicembre 2003 al 31 dicembre 2004, che sia secondo od ulteriore per ordine di nascita.

Lo stesso assegno è concesso per ogni figlio adottato nel medesimo periodo.

In caso di parto gemellare o plurigemellare, l'assegno è concesso per ogni figlio secondo od ulteriore. Ai fini dell'ottenimento dell'assegno la madre del bambino deve

- essere cittadina italiana o comunitaria;
- essere residente in Italia al momento del parto del bambino ovvero al momento dell'adozione.

L'assegno concesso dai Comuni e erogato dall'INPS. (All.9C)

Art. 47. Disposizioni in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto.

Il presente articolo ha modificato le disposizioni in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto e precisamente ha previsto al:

- comma 1, che: "a decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime";
- comma 5 che i lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici, compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione dall'INAIL

prima del 1° ottobre 2003, devono presentare domanda alla Sede INAIL di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici;

- comma 6 che: "Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto";
- comma 6 bis che , in deroga alla nuova disciplina, sono fatte salve le previgenti disposizioni, in materia di benefici pensionistici per lavoro svolto con esposizione all'amianto, per i lavoratori che si trovavano al 2 ottobre 2003 in situazioni individuate dal comma stesso;
- comma 6 quater che gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 6 bis sono posti a carico dello Stato;
- comma 6 quinquies che "In caso di indebito pensionistico derivante da sentenze con le quali sia stato riconosciuto agli interessati il beneficio pensionistico previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell'ente previdenziale, non si dà luogo al recupero degli importi ancora dovuti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Per le pensioni aventi decorrenza anteriore al 2 ottobre 2003, data di entrata in vigore del citato decreto, ivi comprese quelle aventi decorrenza 1° ottobre 2003, si applica la disciplina di cui al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257 come modificata dalla legge 4 agosto 1993, n. 271. (ALL.9A)

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

SEDE CENTRALE ROMA

**GESTIONE PER L'EROGAZIONE DELLE PENSIONI,
ASSEGNI ED INDENNITA' AGLI INVALIDI CIVILI
ART.130 DEL D.L.vo 31/3/1998, N.112**

RENDICONTO DELL'ANNO 2003

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

L'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, ha disposto a decorrere dal 3 settembre 1998, il trasferimento ad un apposito fondo di gestione presso l'INPS della funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti.

Alla copertura degli oneri derivanti dalle prestazioni di che trattasi provvede lo Stato, con appositi apporti che vengono fatti transitare nella Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

Prima di procedere alla illustrazione delle più significative poste di bilancio della Gestione per l'erogazione delle pensioni ed indennità agli invalidi civili si riporta, nella tabella che segue, in forma aggregata, l'analisi delle entrate e delle uscite dell'anno raffrontate con i corrispondenti dati previsti in sede di aggiornamento del preventivo 2003, nonché con quelli riferiti al consuntivo 2002.

(in milioni di euro)

	CONSUNTIVO	PREVENTIVO 2003		CONSUNTIVO
	2002	1^ NOTA VARIAZIONE	AGGIORNATO	2003
ENTRATE:				
- Poste correttive e compensative di spese correnti	310	175	175	299
- Trasferimento da Gias	10.863	10.269	12.150	11.896
- Prelievo da Fondi di accantonamento	(...)	-	-	5
- Variazioni patrimoniali straordinarie	51	-	-	9
TOTALE	11.224	10.444	12.325	12.209
USCITE:				
- Spese per prestazioni istituzionali	10.912	10.216	12.017	11.831
- Oneri finanziari	86	39	107	109
- Uscite non classificabili in altre voci	1	2	2	2
- Spese di amministrazione	211	182	189	208
- Oneri tributari	3	4	3	3
- Variazioni patrimoniali straordinarie	(...)	-	-	5
- Assegnazione al Fondo svalutazione crediti per prestazioni da recuperare	11	1	6	51
TOTALE	11.224	10.444	12.325	12.209

(...) importo inferiore al milione

CONTO ECONOMICO**POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE SPESE CORRENTI -**

Determinate in 299 mln., riguardano recuperi e reintrotti di prestazioni indebite erogate:

- agli invalidi civili (282 mln.);
- ai ciechi civili (15 mln.);
- ai sordomuti (2 mln.).

TRASFERIMENTO DA GIAS – Si riferisce per 11.896 mln., al trasferimento da parte della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali del contributo dello Stato necessario alla integrale copertura degli oneri relativi all'erogazione delle prestazioni a favore degli aventi diritto.

PRELIEVO DA FONDI E ACCANTONAMENTI VARI – Determinato in 5 mln, si riferisce al prelievo dal Fondo Svalutazione crediti per prestazioni da recuperare per la copertura delle variazioni patrimoniali straordinarie verificatasi nei residui attivi a seguito della accertata insussistenza e di irrecuperabilità dei relativi crediti.

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE - Pari a 9 mln. si riferiscono alla eliminazione di residui passivi:

- ◆ Per prestazioni:
 - agli invalidi civili (2 mln.);
 - ai ciechi civili (...);
 - ai sordomuti (...).

- ◆ Per indennità e assegni:
 - agli invalidi civili (7 mln.);
 - ai ciechi civili (...);
 - ai sordomuti ()

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI - Iscritte complessivamente in 11.831 mln. , si riferiscono all'erogazione di:

- ◆ Rate di pensione per importo pari a 3.481 mln. spettanti:
 - agli invalidi civili (3.109 mln.);
 - ai ciechi (324 mln.);
 - ai sordomuti (48 mln.).

- ◆ Indennità di accompagnamento per importo pari a 8.349 mln. spettanti:
 - agli invalidi civili (7.667 mln.);
 - ai ciechi (572 mln.);
 - ai sordomuti (110 mln.).

Nella tabella che segue sono indicati i trattamenti di pensione e di indennità di accompagnamento in essere al 31/12/2003, derivanti da una rilevazione condotta sull'archivio delle pensioni all'atto del rinnovo degli ordinativi di pagamento:

CATEGORIA	NUMERO	IMPORTO ANNUO COMPLESSIVO	IMPORTO ANNUO MEDIO
INVALIDI CIVILI	1.655.516	7.732.264.955,13	4.670,61
CIECHI CIVILI	117.891	760.424.758,59	6.450,24
SORDOMUTI	41.288	151.731.716,22	3.674,96

ONERI FINANZIARI - Ammontano a 109 mln. e rappresentano gli interessi passivi su prestazioni arretrate spettanti:

- agli invalidi civili (105 mln.);
- ai ciechi civili (4 mln.);
- ai sordomuti (...).

USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI - Ammontano a 2 mln., e rappresentano gli importi corrisposti per rivalutazione monetaria su prestazioni arretrate erogate:

- agli invalidi civili (2 mln.);
- ai ciechi civili (...);
- ai sordomuti (...).

SPESE DI AMMINISTRAZIONE - Sono state determinate in 208 mln. e rappresentano la quota parte delle spese di amministrazione dell'Istituto di pertinenza della Gestione per lo svolgimento dei relativi compiti attribuita in base ai criteri previsti dal vigente "Regolamento di contabilità". Nella pagina seguente si riporta la composizione per grandi aggregati delle spese di cui trattasi.

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE - Pari a 5 mln., si riferiscono all'eliminazione dei residui attivi per irrecuperabilità o insussistenza dei crediti per prestazioni da recuperare.

ASSEGNAZIONE AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PER PRESTAZIONI DA RECUPERARE - Iscritto per 51 mln., rappresenta la quota di assegnazione dell'anno per l'adeguamento del Fondo svalutazione alla presunta inesigibilità (40%) dei crediti per prestazioni da recuperare esistenti al 31/12/2003.

SPESE DI AMMINISTRAZIONE

(in milioni di Euro)

AGGREGATI	CONSUNTIVO 2002	CONSUNTIVO 2003
Spese per il personale	57	79
Spese per servizi affidati ad altri enti:		
- Amministrazione Postale e Banche	29	20
- Banche e Uffici C/c postali	5	7
Spese postali, telegrafiche e telefoniche	7	5
Illuminaz., forza motrice, riscaldamento, condizionamento, conduzione, pulizia, vigilanza, fitto locali, manut. e adattamento stabili strumentali	13	12
Spese legali	100	89
Spese per servizi informatici e amm.to apparecchiature informatiche	1	1
Altre spese	11	30
TOTALE	224	243
meno Recuperi	11	18
meno Residui insuss. Passivi	2	17
TOTALE	211	208

STATO PATRIMONIALE

Le componenti patrimoniali della Gestione esistenti al 1° gennaio e al 31 dicembre, sono evidenziate, per grandi aggregati, nel prospetto che segue.

(in milioni di euro)

	CONSISTENZA AL 1°.1.2003	CONSISTENZA AL 31.12.2003	VARIAZIONI
ATTIVITA'			
- Credito per prestazioni da recuperare	113	229	116
TOTALE	113	229	116
PASSIVITA'			
- Debito verso Gias	35	13	-22
- Residui passivi	32	124	92
- Fondo svalutazione crediti per prestazioni da recuperare	45	92	46
TOTALE	113	229	116

Con riferimento alle voci più significative dello Stato patrimoniale si osserva quanto segue.

CRÉDITO PER PRESTAZIONI DA RECUPERARE - Ammonta a 229 mln. , e si riferisce alle somme rimaste da recuperare a seguito dell'accertamento dell'indebita percezione delle prestazioni.

DEBITO PER ANTICIPAZIONI RICEVUTE DALLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI - Ammonta a 13 mln. e rappresenta il fabbisogno finanziario di cui la gestione ha avuto bisogno in eccedenza all'apporto dello Stato a causa dell'aumento dei residui attivi determinati in misura superiore a quella dei residui passivi.


RESIDUI PASSIVI - Ammontano complessivamente a 124 mln. , e rappresentano il debito per prestazioni istituzionali per:

- ◆ Rate di pensione per importo pari a 36 mln. :
 - verso gli invalidi civili (33 mln.);
 - verso i ciechi civili (3 mln.);
 - verso i sordomuti (...).
- ◆ Indennità di accompagnamento e assegni pari a 88 mln. :
 - verso gli invalidi civili (81 mln.);
 - verso i ciechi civili (6 mln.);
 - verso i sordomuti (1 mln.).
- ◆ Debito verso lo Stato per il trasferimento delle economie derivanti dalla riduzione dell'indennità di accompagnamento e dell'indennità speciale per i ciechi civili che usufruiscono del servizio di accompagnamento da parte degli obiettori di coscienza e dei volontari del servizio civile nazionale (...)

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PER PRESTAZIONI DA RECUPERARE -

Ammonta a 92 mln., rappresenta la presunta inesigibilità dei relativi crediti della Gestione.

IL DIRETTORE CENTRALE FINANZA
CONTABILITÀ E BILANCIO



28/6/2004

IL DIRETTORE GENERALE



PAGINA BIANCA